



# COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia di Vicenza

SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI)  
C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805000 - Telefax n. 0445/805080

COPIA

Rep. N. 4  
Del 31-03-21

Prot. \_\_\_\_\_

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.**

Il giorno **trentuno marzo duemilaventuno** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta sessione **Ordinaria** di **Prima**.

Fatto l'appello risultano:

<b>CAPOVILLA PIERGILDO</b>	<b>P</b>	<b>ZORZI WALTER</b>	<b>P</b>
<b>ZORDAN SOFIA</b>	<b>P</b>	<b>ZANINI RONNIE</b>	<b>P</b>
<b>BASSA SABRINA</b>	<b>P</b>	<b>DAL CASTELLO ALBERTA</b>	<b>P</b>
<b>DAL SANTO DIEGO</b>	<b>P</b>	<b>DAL SANTO MARCO</b>	<b>P</b>
<b>OSSATO DEBORA</b>	<b>P</b>	<b>DALL'OSTO STEFANO</b>	<b>P</b>
<b>ZORZI ERIK</b>	<b>P</b>	<b>ZORDAN ANDREA</b>	<b>A</b>
<b>POZZER GIUSEPPE</b>	<b>P</b>		

Presenti 12, Assenti 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO comunale Signor BERTOIA LIVIO.

Il Sig. CAPOVILLA PIERGILDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto su riportato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

**ACQUISITI** i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla proposta;

**VISTO** l'art.42 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000;

**RITENUTO** di approvare la suddetta proposta;

**CONSIGLIERI PRESENTI** N. 12

**CONSIGLIERI ASSENTI** N. 1

**CON VOTI** 12 favorevoli espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con voti 12 favorevoli espressi per alzata di mano;

**Premesso che:**

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto*

*legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

**Vista** la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede che il canone è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ne stabilisce i contenuti essenziali;

**Considerato** che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 446/97 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 21.12.1998.
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/93 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 26.09.1995.
- Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 13.12.2010 di adeguamento in base all'incremento ISTAT delle tariffe per l'applicazione Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

**Vista** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

**Vista** la disposizione contenuta nel comma 838 *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

**Vista** la proposta di regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, che si compone di 71 articoli così suddivisi:

- Capo I - Disposizioni di carattere generale;
- Capo II – Esposizione pubblicitaria
- Capo III – Canone sulle pubbliche affissioni;
- Capo IV – Occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
- Capo V – Canone mercatale;

**Ravvisata** la necessità di istituire e disciplinare il canone unico patrimoniale in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l’obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente e per il canone di concessione dei mercati di tener conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma.

**Ritenuto** di proporre l’approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

**Visto** l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e’ stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”*.

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o

patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale e il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

**Visti:**

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*".

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 (G.U. n. 18 del 18/01/2021) che *stabilisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2021/2023 è stato ulteriormente differito dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021*.

**Rilevato** che il Regolamento sarà esaminato dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta convocata per il giorno 18.03.2021;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., espressi dal Responsabile del Servizio competente.

**Dato Atto** del parere del Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

**PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il **Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale** ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1

commi 816-836 e articolo 1 commi 837-845, composto di n. 71 Articoli comprensivo di n. 02 allegati, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL
4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
  - Regolamento per l'applicazione della Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 446/97 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 21.12.1998.
  - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/93 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 26.09.1995.
  - Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 13.12.2010 di adeguamento in base all'incremento ISTAT delle tariffe per l'applicazione Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio
6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to CAPOVILLA PIERGILDO

Il SEGRETARIO  
F.to BERTOIA LIVIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio.

Cogollo del Cengio, li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato  
F.to Nicola Mioni

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO**

Cogollo del Cengio, li \_\_\_\_\_

Il Dipendente Addetto

---

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione

è stata pubblicata per 15 giorni dal \_\_\_\_\_;

Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art.130 della Costituzione, operato dalla Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001 (circolare Presidente Giunta Regionale del Veneto n.22 del 09/11/2003)

Il Segretario  
F.to BERTOIA LIVIO

---

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma IV, D.Lgs n. 267/00);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma III, D.Lgs n. 267/00);

Cogollo del Cengio, li \_\_\_\_\_

Il Segretario  
F.to BERTOIA LIVIO